

## ***LA SICUREZZA DELLE SUPERFICIE PIANE CALPESTABILI***

L'art. 32 comma 1° lett. C) del D. Lgs. 626/94 (*Attuazione delle direttive CEE in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro*) prevede che tutti gli ambienti di lavoro (oltre che gli impianti e i dispositivi) siano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; tale norma è una garanzia di igiene del lavoro, dato che il DPR 303/56 (*Norme generali per l'igiene del lavoro*) all'art. 15 già prevedeva l'obbligo per i datori di lavoro della pulizia dei locali, significando comunque che essa dovesse esser fatta possibilmente fuori dall'orario di lavoro; ciò poiché le operazioni di pulizia comportano sempre una alterazione delle normali funzioni lavorative di qualunque natura esse siano. In casi particolari, anzi, le pulizie, comportano durante l'attività la movimentazione di altri lavoratori (gli addetti alle), i quali operano mediante utensili o apparecchi che producono o veicolano polveri, acqua, detersivi, rumore. Tali attività quindi, oltre al rischio specifico per gli addetti alle pulizie (che è un rischio professionale proprio), determinano un rischio anomalo, non previsto né professionale, per quei lavoratori che stazionino al momento delle pulizie e nei tempi successivi negli ambienti oggetto di "bonifica ambientale"; tale rischio è indebito e comporta un innalzamento del livello di pericolosità per il personale, che diversamente non dovrebbe essere previsto in sede di valutazione dei rischi (ad es. il macellaio rischia l'inalazione di sostanze chimiche irritanti, anziché il solo pericolo di taglio della mano, facilmente evitabile mediante l'uso di guanti a rete metallica).

Un particolare fattore di rischio di carattere generale, ma comunque sempre presente in ambienti umidi e bagnati, è quello dello scivolamento e slittamento sul pavimento bagnato o reso umido perché imbibito da sostanze liquide in quantità non irrisorie e/o grasse, oleose.

Sino ad oggi la valutazione dei rischi effettuata dai datori di lavoro al proprio interno, ovvero dai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ha preveduto per il personale esposto a rischio di scivolamento l'uso di particolari calzature con suola antiscivolo, anche in accordo con l'art. 8 del DPR 547/55 come modificato dall'art. 33 del D. Lgs. 626/94 che prevede per i pavimenti condizioni tali da rendere sicuro il movimento.

Ora, dalle analisi degli infortuni effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL è risultato che anche l'uso di adeguate calzature antiscivolo non rende immuni i lavoratori dal procurarsi cadute e conseguenti accidenti, quindi occorre agire alla base e cioè rendere i pavimenti antisdrucchiolo e, anche quando lo fossero, aumentarne l'adesività della scarpa anche in presenza di sostanze oleose, imbrattanti, grasse o quando vi siano grandi quantità di liquidi: ciò in accordo specifico con l'art. 7 comma 2° del DPR 303/56 come modificato dal richiamato art. 33 del D. Lgs. 626/94 che prevede che i pavimenti siano stabili ed **antisdrucchiolanti**.

L'applicazione di un prodotto che aumenti in modo consistente l'adesività e la stabilità della calzatura di qualunque natura alla superficie orizzontale attraversata, e quindi non solo per i pavimenti, ma anche per tutti quei punti soggetti ad essere attraversati dai lavoratori a piedi (ad esempio la pedata delle scale in muratura o metalliche), diminuirebbe in modo consistente il rischio di scivolamento in presenza di prodotti putrescibili, oleosi e/o di liquidi in quantità consistenti (scarti di lavorazione in laboratori di preparazione alimentare, acque di lavaggio in officine, macellerie, salumerie industriali, etc.).

Appare chiaro che l'applicazione dovrebbe essere coerente con le altre caratteristiche che devono possedere i pavimenti e cioè: la salubrità, la stabilità, la continuità, il colore, la facilità di pulizia.

Quindi l'applicazione di prodotti antiscivolo diminuirebbe il rischio di incidente per caduta dovuto allo scivolamento su prodotti grassi, oleosi o liquidi e l'adozione di specifiche cautele per i lavoratori.

Dal punto di vista economico tale accorgimento realizzerebbe oltre che all'evidente diminuzione degli indici infortunistici, con abbassamento delle tariffe dei premi INAIL e assicurativi privati, un risparmio nella ripetitività di operazioni di pulizia, necessarie ogni qualvolta i pavimenti vengano resi viscosi e comunque non sicuri, operazioni queste che si rendono obbligatorie per le imprese, anche se effettuate giornalmente, in quanto per il rispetto delle sopramenzionate norme non è sufficiente che il datore di lavoro dimostri di aver fatto procedere con personale specializzato e a rischio professionale specifico alle pulizie giornaliere degli ambienti, al fine di evitare lo scivolamento dei propri lavoratori, ma deve dimostrare, in caso di infortunio, che le operazioni di pulizia siano state ripetute in presenza di pavimento imbrattato e quindi non sicuro.

Non vi è chi non veda in tali considerazioni l'enorme portata di natura logistica ed economica che una operazione di tal guisa comporti, poiché come detto, impedisce il regolare svolgimento delle normali attività di produzione aziendale e ne aumenta sensibilmente i costi.

E' augurabile quindi che la presenza di ausili antiscivolo determini:

- a) la diminuzione degli indici infortunistici per caduta accidentale da scivolamento,
- b) la diminuzione delle operazioni di manutenzione periodica dei pavimenti e delle altre superfici soggette a passaggio a piedi,
- c) la diminuzione dei casi di contestazione ai datori di lavoro per violazione delle norme di igiene, di sicurezza e di prevenzione degli infortuni dei lavoratori,
- d) l'aumento delle produttività aziendali.

*isp. Antonello Merlo*

tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro  
c/o Dipartimento di prevenzione  
Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro della ASL 3 di Catania